



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 238/17/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELL' ESPOSTO PERVENUTO DAL COMITATO  
ELETTORALE DI NICOLA FIORITA, CANDIDATO SINDACO A  
CATANZARO, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLE  
NORME IN MATERIA DI PAR CONDICIO NEI PROGRAMMI  
DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017**

**(TG1 del 5 giugno 2017)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2017;

VISTO l’esposto presentato in data 6 giugno 2017 dal comitato elettorale di Nicola Fiorita, candidato sindaco alle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 a Catanzaro, nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito denominata anche Rai, per la presunta violazione delle norme in materia di par condicio. In particolare il comitato elettorale ha segnalato che «*nel corso del TGI di ieri sera (5 giugno 2017, edizione delle ore 20.00), sono state diffuse nell’ambito di un servizio a cura della giornalista Cecilia Primerano, interviste ai candidati sindaci di Catanzaro, Sergio Abramo (sindaco uscente), Enzo Cicone (PD) e Bianca Laura Granato (Movimento 5 Stelle). È stato invece del tutto pretermesso il prof. Nicola Fiorita, candidato con liste civiche “Cambiavento”, “Catanzaro 1594” e “Insieme per Fiorita”, che la predetta giornalista aveva contattato proprio al fine di rilasciare un’intervista [...]. Non vi è dubbio, infatti, che la messa in onda delle interviste dei concorrenti alla carica di sindaco e l’ingiustificata esclusione della trasmissione dell’intervista del prof. Fiorita, abbia concretato una violazione dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*». Pertanto l’esponente ha chiesto all’Autorità “*di intervenire tempestivamente, con la massima urgenza data l’imminenza della data delle elezioni, al fine di ripristinare l’equilibrio tra i candidati e di ordinare alla Rai la trasmissione di un’intervista al candidato Fiorita (come si diceva, già resa, ma non trasmessa) di durata e caratteristiche identiche rispetto a quelle degli altri candidati alla carica di sindaco di Catanzaro, nell’ambito della medesima edizione serale del TGI, ai sensi dell’art. 10 della predetta legge*”;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità con riferimento all’esposto nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- i programmi informativi quali i telegiornali sono caratterizzati dalla correlazione ai fatti dell’attualità e della cronaca, nell’ambito dei quali la scelta degli argomenti da trattare sono liberamente valutati anche in base alla sensibilità editoriale delle singole testate. Tali programmi si distinguono nettamente dai programmi di informazione politica in cui, viceversa, gli spazi di propaganda politica sono ripartiti aritmeticamente tra i soggetti politici aventi diritto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- in tale contesto giuridico, fermo restando che nessun soggetto politico ha diritto di rivendicare per sé alcuno specifico spazio informativo, il “TGI” nel ritenere opportuno un approfondimento sulle elezioni comunali a Catanzaro ha comunque ottemperato ai principi del pluralismo informativo dando voce a tutte le posizioni in campo, tendo correttamente conto - come per scelta costante nel corso delle campagne elettorali amministrative - della rilevanza che le liste espressione di forze politiche nazionali hanno rispetto alle liste civiche locali;
- la contesa elettorale tra i soggetti politici espressione di movimenti e partiti nazionali, infatti, riveste oggettivamente un interesse pubblico, nell’ottica delle ripercussioni che questa potrebbe avere sul consenso di ognuno a livello nazionale ed è dunque naturale che i notiziari possano ritenere editorialmente e giornalisticamente opportuno modulare le modalità informative in considerazione di tali esigenze, pur sempre nell’assoluto rispetto dei principi di imparzialità e completezza;
- dalla visione del servizio oggetto dell’esposto risulta che la ricostruzione del panorama elettorale di Catanzaro effettuata dal “TGI” è stata completa anche con riferimento alla posizione del candidato Fiorita;
- pertanto è richiesta l’archiviazione dell’esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata*” e che “*il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “*alla diffusione di*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*notizie nei programmi di informazione*". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *"che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva"*, e ha soggiunto che *"l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata"*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna per le elezioni amministrative sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 27 aprile 2017 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 11 giugno 2017, con turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, interessano meno di un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che, pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nei territori interessati dal voto;

CONSIDERATO, cionondimeno, che nel proprio provvedimento, all'art. 1, comma 4, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiarire che resta fermo per le emittenti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nazionali l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione di vigilanza stabilisce che “[...] i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi ai notiziari diffusi dalla testata “TGI”;

RILEVATO che a far data dal 1 giugno 2017 il “TGI” ha dedicato uno spazio alle elezioni amministrative di alcune città italiane;

RILEVATO che dalla visione del “TGI” del 5 giugno 2017, edizione delle ore 20, è emerso che è stato mandato in onda un servizio sui candidati a sindaco della città di Catanzaro; in particolare, nel servizio, dalla durata 1 minuto e 49 secondi, è stata data notizia dei quattro candidati a sindaco, Sergio Abramo (sostenuto da sei liste tra cui Forza Italia), Vincenzo Ciconte (sostenuto da undici liste tra cui il Partito Democratico), Bianca Granato (Movimento 5 stelle), Nicola Fiorita (sostenuto da tre liste civiche). Nel servizio, inoltre, hanno fruito di tempi di parola i candidati Abramo (tempo di notizia di 12 secondi, tempo di parola di 16 secondi), Ciconte (tempo di notizia di 11 secondi, tempo di parola di 21 secondi) e Granato, (tempo di notizia di 8 secondi, tempo di parola di 18 secondi); l'esponente Fiorita ha fruito solo di un tempo di notizia pari a 9 secondi;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune;

CONSIDERATO che i confronti tra i candidati alla carica di Sindaco sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

negli ultimi giorni della campagna elettorale e richiedono che sia attuata un'effettiva parità di trattamento al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, ancorché l'Autorità abbia ribadito in più occasioni come il rispetto del principio della parità di trattamento non possa essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola edizione di un telegiornale puntata di un programma;

CONSIDERATO inoltre, anche in relazione al numero di candidati alla carica di Sindaco per i Comuni interessati dal voto dell'11 giugno 2017, che ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo sull'emittenza televisiva nazionale, l'Autorità deve tenere conto, anche nella fase successiva alla presentazione delle candidature, del grado di rappresentatività della lista unitamente al numero di circoscrizioni in cui la lista presenta candidati;

RILEVATO, dall'esame dei dati di monitoraggio riferiti ai notiziari diffusi dal "TGI" che solo l'edizione delle ore 20 del giorno 5 giugno ha dedicato spazio ai candidati alla carica di Sindaco del Comune di Catanzaro e che, in tale occasione, solo tre dei quattro candidati hanno fruito di tempo di parola mentre l'esponente ha fruito solo di tempo di notizia;

RITENUTO, ai fini della completezza dell'informazione diffusa dalla concessionaria, che la stessa abbia assicurato agli utenti, in vista del voto, un'adeguata rappresentazione dei candidati in competizione per la carica di Sindaco al Comune di Catanzaro anche in considerazione del complessivo spazio esiguo dedicato al voto in tale città;

RITENUTO comunque di dover richiamare l'attenzione della concessionaria pubblica sull'esigenza di assicurare nei programmi di informazione, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti una campagna elettorale in corso indipendentemente dall'ambito territoriale interessato dal voto - laddove l'informazione diffusa investa specifiche aree territoriali interessate dalla consultazione - il rispetto dei principi di completezza, imparzialità e, in particolare, della parità di trattamento nonché un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto nei termini di cui in motivazione.

La presente delibera è notificata all'esponente, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi